

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Situazione personale al 27/11/2006

AREA DIRIGENZIALE E AREA FUNZIONALE	D.G. ammortizzatori generale (compreso Servizio Isesativo)	D.G. ammortizzatori Ispettiva	D.G. attività Ispettiva	D.G. mercato lavoro	D.G. politiche orientamento	D.G. politiche previdenziali e A.V.S.P.	D.G. innovazione tecnologica DTG: politiche previdenziali e A.V.S.P.	D.G. risorse umane e MATOEUO	D.G. tutela condizioni lavoro	D.G. risorse umane e MATOEUO	Uffici art. 1, co. 1	Uffici art. 1, co. 1	Uffici diretta collaborazione	Uffici territorio	TOTALE perale in servizio	Contingente da integrare ex art. 1, co. 2, lett. B)	Contingente da deporre ex art. 4 co. 1	TOTALE
C3(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	4	7	2	12	9	17	5	24	16	96	7	522	625					
C3 in comando c/o alte Amm.ni				1		1		12		14		3	17					
C2(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	8	9	9	21	8	27	3	67	28	180	21	2.386	2.587					
C2 in comando c/o alte Amm.ni	2	1		3	3	1	1	11	1	23		13	36					
C1(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		3	1	3	5	4	3	11	2	32	1	190	223					
C1 in comando c/o alte Amm.ni	6	23	4	26	32	36	14	122	28	2		5	7					
B3(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		1		2	1	1	2	11		291	38	2.201	2.530					
B3 in comando c/o alte Amm.ni	1	2	3	11	6	9	5	57	10	18		34	52					
B2(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)								3		104	10	954	1.068					
B2 in comando c/o alte Amm.ni					3		1	41		3		8	11					
B1(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)								1		45	2	100	147					
B1 in comando c/o alte Amm.ni		2	1	1	5	4	1	58	1	1		9	10					
A1(esclusi comandati c/o altre Amm.ni)										73	3	266	342					
A1 in comando c/o alte Amm.ni				2				3		5		4	9					
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>423</b>	<b>86</b>	<b>887</b>	<b>82</b>	<b>6.695</b>	<b>7.664</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>7.697</b>		
Di cui comandati	2	2	0	8	4	3	3	43	1	66	0	76	142					

Di rilievo è l'assunzione di 800 Ispettori del lavoro di nuova nomina che dovrebbe colmare, almeno in parte, le notevoli carenze di personale rispetto alle esigenze ispettive, ma che rischia di impattare con la carenza di risorse per le missioni sul territorio, la formazione e gli strumenti tecnologici necessari.

Al riguardo, è atteso il disaccantonamento di circa 8 milioni di euro per superare l'attuale contingenza, amplificata dalla recrudescenza degli incidenti sul lavoro.

*I processi di riqualificazione.*

Nel 2006 si è conclusa l'ultima delle 9 procedure di riqualificazione previste che hanno portato ad una nuova collocazione professionale oltre 4.400 unità, appartenenti alle tre aree funzionali, comportando passaggi sia all'interno dell'area di appartenenza che ad una diversa area.

Nel corso dell'anno è stato possibile completare le procedure di inquadramento per i vincitori dei percorsi che prevedevano progressioni all'interno della stessa area. Il loro inserimento nell'attività degli uffici, con la nuova posizione acquisita, ha prodotto gli effetti positivi previsti, soprattutto nelle strutture che, per carenza di personale, presentavano un disallineamento tra le mansioni svolte e la posizione economica di appartenenza.

Per quanto attiene, invece, alle riqualificazioni che comportano passaggi d'area, si è registrata una stasi nelle procedure di inquadramento a seguito della posizione assunta dal Consiglio di Stato che ne ha equiparato la valenza a quella di nuove assunzioni, determinandone, di conseguenza, la stessa situazione di "blocco". Soltanto a fine anno,

con l'intervento del legislatore che ha consentito di eliminare gli impedimenti esistenti, è stato possibile avviare le procedure che porteranno agli inizi del 2007 all'inquadramento dei vincitori e degli idonei per oltre 1.330 unità.

Si tratta, tra l'altro, di personale per il quale la riqualificazione ha comportato il passaggio all'area C, posizione economica C1, con la qualifica di esperto informatico e accertatore del lavoro, qualifiche il cui apporto è di assoluto rilievo nelle attività degli uffici sia per la gestione delle nuove tecnologie, sia per il potenziamento dell'attività di vigilanza a supporto delle professionalità ispettive.

### 3.3. Cenni all'attività contrattuale ed ai relativi costi.

L'attività contrattuale di maggior peso per il Ministero, che, per il 2006, ha gestito anche quella connessa alle esigenze del Ministero della solidarietà sociale, nel regime dell'"avvalimento", approfondito in relazione, riguarda soprattutto l'Innovazione tecnologica; le operazioni di *auditing* che hanno riguardato contratti si sono infatti concentrate sull'informatica.

Tali contratti hanno raggiunto il costo complessivo di 6,70 milioni di euro.

Il più rilevante ha riguardato la fornitura di 2.363 *Personal Computers* da tavolo per una spesa di 1,57 milioni di euro; oltre al contratto per la fornitura di 2.250 licenze di Office 2003 per 0,62 milioni di euro ed all'accesso alla Pathnet di RUPA (due canoni di 0,44 milioni di euro per 6 mesi complessivi), gli altri contratti più rilevanti sono quelli con Infocamere, del quale si parla nella parte dedicata all'*Auditing*, per l'accesso alla Banca-dati sulle imprese, per 0,42 milioni di euro e per la "Gara VOIP" per la sede di via Flavia, dell'importo di 0,15 milioni di euro, anch'essa oggetto di analisi nel contesto dell'*auditing*. Si offre comunque uno schema sintetico degli altri contratti posti in essere dall'Amministrazione:

<b>CONTRATTI STIPULATI ANNO 2006</b>	
Contratto manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento	€ 148.500,00
Contratto manutenzione impianti elettrici	€ 142.558,89
Contratto manutenzione impianti telefonici	€ 57.298,18
Contratto manutenzione fax e fotocopiatrici	€ 13.593,60
Contratto per smaltimento rifiuti specialig	€ 46.798,88
Contratto per disinfestazione e derattizzazione	€ 14.059,98
Contratto di pulizia (gennaio-aprile 2006)	€ 158.730,36
Contratto di pulizia (maggio-dicembre 2006)	€ 573.297,50
<b>Totale</b>	<b>€ 1.154.837,39</b>

### Convenzioni Consip

Il contratto più rilevante, stipulato dall'Amministrazione centrale, riguarda l'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei buoni-pasto.

<b>ADESIONE A CONTRATTI IN CONVENZIONE CONSIP</b>	
Manutenzione ascensori	€ 23.115,00
Fornitura buoni pasto	€ 4.543.020,80
<b>Totale</b>	<b>€ 4.566.135,80</b>

Va tenuto conto che il costo della fornitura "buoni-pasto" è sensibilmente aumentato perché, a decorrere dal gennaio 2006, il costo unitario del buono-pasto è aumentato da euro 4,65 ad euro 7,00.

Al riguardo va sottolineato, come evidenziato dal monitoraggio del SECIN sul ricorso alla Consip, che quest'ultimo è stato fortemente ridimensionato a causa delle limitate risorse finanziarie a disposizione e, pertanto, soprattutto gli uffici sul territorio (Direzioni regionali e provinciali del lavoro) hanno fatto ricorso soprattutto ai Servizi in economia disciplinati dal d.P.R. 384/2001, utilizzando i parametri di "prezzo-qualità".

In sostanza, le limitate risorse finanziarie si sono rivelate incompatibili con i livelli di standardizzazione richiesti dalle Gare Consip, mentre il ricorso al mercato locale da parte degli uffici territoriali, mediante il ricorso ai servizi in economia, ha consentito significativi risparmi di spesa.

Il livello finanziario complessivo del ricorso alle convenzioni Consip è passato da euro 1.923.000,39 del 2005 ad euro 1.571.825,86 del 2006, con una diminuzione del 18,26 per cento, diminuzione che passa al 34,78 per cento se si escludono dal calcolo le due grandi convenzioni stipulate dall'Amministrazione centrale per la telefonia fissa e per i buoni-pasto.

Hanno anche inciso su tale minore ricorso la mancanza di nuove convenzioni, l'esaurimento di lotti di quelle preesistenti e la sospensione o la mancata attivazione di alcune convenzioni.

Solo negli uffici territoriali delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna si è riscontrato un aumento, al riguardo, nel primo caso per il *Global Service* e nel secondo per le apparecchiature informatiche.

Nettissimi sono invece i decrementi che presentano la Campania con l'85 per cento e la Basilicata con l'81 per cento, ma di rilievo sono anche quelli di Valle d'Aosta (-53 per cento), Puglia (-43 per cento), Piemonte (-41 per cento) e Lazio (-39 per cento).

Le riduzioni riguardano soprattutto il ricorso al *Global Service*, aspetto questo che merita una riflessione, in quanto, a fronte di minori disponibilità finanziarie, l'Amministrazione attua una valutazione più approfondita delle reali esigenze e tende quindi ad individuarle ed a rendere mirate le acquisizioni piuttosto che realizzare un'acquisizione "a pacchetto" non sempre rispondente ad una logica di economicità.

Si assiste quindi ad una progressiva e decisa diminuzione del ricorso alle convenzioni Consip, anche nel quadro delle forme di incentivazione al ricorso al mercato elettronico, sia per la definizione dei fabbisogni, sia per la realizzazione di acquisizioni sinergiche tra le Amministrazioni, recate dai commi 449-457 dell'articolo unico della Finanziaria 2006.

### 3.4. Le esternalizzazioni – i rapporti con Italia-Lavoro S.p.A..

Nelle precedenti relazioni sul rendiconto è stato focalizzato il tema delle esternalizzazioni che è di grande attualità anche per le Amministrazioni centrali e nel cui contesto va segnalata la deliberazione n. 13/2006/P della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con la quale è stato ruscato il visto al decreto direttoriale del 20 dicembre 2005 del Direttore generale del Mercato del lavoro che approvava e rendeva esecutivo il contratto stipulato tra il Ministero ed un raggruppamento temporaneo d'impresе per un importo complessivo di euro 1.159.080,00 (in seguito ad una procedura di gara aperta) per l'affidamento, in sostanza, di tutte le attività di supporto alla rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, nonché dell'ufficio della Consigliera nazionale di parità.

La Sezione ha ritenuto appunto che tali organi dovessero trovare la soddisfazione delle proprie esigenze organizzative nel contesto del Ministero del lavoro dove i medesimi venivano normativamente collocati. Non sono state ritenute congrue le motivazioni addotte in ordine al progressivo "decremento" del personale della Direzione, come

sufficienti a giustificare una "esternalizzazione" del servizio. La Sezione ha anche stigmatizzato la clausola contrattuale che prevedeva l'esecuzione prima della registrazione del provvedimento di approvazione.

Nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, si rinviene il ricorso costante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ma anche del Ministero della solidarietà sociale ed, in termini più marginali, anche di altre Amministrazioni che vi possono ricorrere<sup>4</sup>) ad Italia Lavoro S.p.A.

Nella relazione sul rendiconto 2005 si è anche fatto cenno al d.m. del 30 settembre 2005, con il quale sono state affidate a Italia Lavoro S.p.A. le funzioni di stazione appaltante per la scelta del concessionario per la fase sperimentale del servizio relativo ai buoni per lavoro accessorio previsti dall'art. 72, comma 5 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il rapporto ha assunto quindi connotazioni diverse e si è posta, in termini ancor più accentuati, la questione di quale fosse il livello di *governance* del Ministero che già affidava un gran numero di progetti a quella che viene definita "Agenzia tecnica" e che evoca, sia pure in termini impropri, non trattandosi a stretto rigore di un soggetto facente parte della struttura del Ministero stesso, l'istituto dell'avvalimento<sup>5</sup>, che ben altro significato riveste, come si è visto, nei rapporti tra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.

Poiché la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato con la Delibera di programmazione 1/2007/G, un'indagine "V. 3. Attività di controllo e di vigilanza del Ministero del lavoro nei confronti della società Italia-Lavoro S.p.A.", si rinvia agli esiti di tale indagine l'approfondimento della materia, così come alle analisi della Sezione centrale di controllo sugli enti, in considerazione del recente assoggettamento di detta società al controllo, ai sensi dell'art. 12 della legge 259/58.

Ci si limita, pertanto, a dar conto della recente Direttiva del Ministro del lavoro e previdenza sociale, emanata il 21 marzo 2007 e registrata il successivo 22 maggio dalla Corte dei conti, con la quale si tende a realizzare un contesto univoco di rapporti tra le Direzioni generali ed Italia Lavoro S.p.A. che sia supportato dal previsto "schema unitario di atto convenzionale che individui termini e modalità omogenei per il conferimento a Italia Lavoro delle risorse destinate ai singoli interventi attuativi della Direttiva, anche in funzione delle conseguenti attività di monitoraggio e valutazione...".

Si ricorda che, nella precedente legislatura, si era perseguita, senza peraltro raggiungere un risultato concreto, la via di una "Convenzione-quadro", peraltro non supportata a monte da una Direttiva del Ministro, che doveva essere firmata dai Direttori generali che di Italia Lavoro si avvalevano.

Nella circostanza, appare ben più consono il ricorso alla Direttiva (già avvenuto nel 1997) sia sotto il profilo ordinamentale, sia per il finanziamento appostato in Finanziaria per 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, destinati alle spese strutturali.

Va anche detto, fermo restando le risultanze che conseguiranno agli approfondimenti che verranno realizzati nel corso dell'indagine della Sezione centrale, che la Direttiva istituisce una Cabina di regia piuttosto composita, presieduta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della quale fanno parte esponenti dell'indirizzo politico del Ministero, i Direttori generali di riferimento e quelli specificamente interessati, l'Amministratore delegato di Italia Lavoro ed il referente operativo della stessa, nonché i rappresentanti di Regioni e Province interessate, salvo anche la presenza, richiesta dal

<sup>4</sup>Ai sensi dell'art. 7-terdecies, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 43.

<sup>5</sup>Anche in questo caso si fa riferimento all'art. 7-terdecies, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 43.

Ministro, del Presidente e/o Direttore generale dell'Istituto per la Formazione dei Lavoratori (ISFOL) che costituisce l'altra Agenzia tecnica del Ministero.

La particolare complessità della Cabina di regia, la cui efficacia andrà valutata nel breve-medio termine, costituisce comunque un elemento sintomatico dell'intenzione del Ministero di riaffermare la sua *Governance* unitaria su Italia Lavoro.

### 3.5. L'Innovazione tecnologica.

Il Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) ha avuto una storia piuttosto complessa che è stata fotografata sia dalle relazioni della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, sia nelle relazioni sul rendiconto dello Stato e di quelle sull'informatica nella Pubblica Amministrazione.

La Corte ha costantemente rilevato il mancato raggiungimento, sia pure nei contesti decisamente dinamici dell'"informatica", di un sistema che realizzasse in concreto il collegamento e la fruizione delle funzionalità, su tutto il territorio nazionale, indirizzate all'interazione nell'ambito del "mercato del lavoro" dei soggetti interessati, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda di lavoro.

Nel corso del tempo il sistema si è trasformato, sia sotto il profilo delle funzionalità adottate, sia sotto quello della strategia seguita.

Quest'ultima è passata, progressivamente, dalla creazione di un sistema autonomo, al collegamento con la R.U.P.A. mai divenuto effettivo, alla rimodulazione sul *web* (*Internet*), alla collaborazione con le Regioni per diffondere pacchetti applicativi compatibili, concentrandosi sulla realizzazione della "Borsa-Lavoro".

L'Amministrazione sostiene che, in considerazione dell'evoluzione della normativa, sia in materia di politiche del lavoro, sia in quella dei sistemi informativi, "al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è affidato il compito di definire gli *standard* tecnici di riferimento necessari a rendere interoperabili i sistemi nel frattempo sviluppati e di individuare le strutture tecniche necessarie alla gestione del coordinamento".

Pertanto, facendo riferimento al dettato del decreto legislativo n. 276 del 2003, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*rectius* "del lavoro e della previdenza sociale") ha provveduto a definire gli *standard* tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Tale attività è, peraltro, ormai datata, risalendo al decreto interministeriale del 13 ottobre 2004.

E' opportuno quindi prendere in considerazione gli ultimi sviluppi che, in sostanza, pongono al giugno 2006 il completo collegamento (in varie modalità): dai portali regionali, attraverso porte di dominio, ai portali ospitati nel centro servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a soluzioni tecnologiche del Ministero ospitate presso il Centro regionale - è il caso del Veneto) e la completa interoperabilità del sistema, anche con il sistema europeo EURES (attivo dal 30 dicembre 2005).

La Borsa Continua Nazionale del Lavoro mette in rete anche gli intermediari privati autorizzati, che attraverso i portali regionali conferiscono i dati raccolti nell'ambito delle proprie attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione. Man mano che attivano il servizio di intermediazione, autorizzato dal decreto legislativo *ope legis*, anche le Università conferiscono i dati alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Al momento è attivo il collegamento con l'INAIL e ne è prevista l'estensione agli altri enti previdenziali.

La struttura di coordinamento, prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, non è stata ancora istituita.

Fermi restando gli sviluppi indicati, va sottolineato come il S.I.L. sia un sistema "automatizzato" tra quelli indicati nel d.lgs. 39 del 1993, nazionale.

Non appare condivisibile quindi l'affermazione che "esso sia di competenza delle singole Regioni che, una volta completato, lo integreranno nel sistema nazionale, attraverso i portali regionali della Borsa Continua Nazionale del Lavoro".

### 3.6. Il Fondo per l'occupazione e gli interventi finanziati dal fondo.

Il Fondo per l'occupazione costituisce un serbatoio finanziario di grande rilievo per il Ministero (alcuni interventi del Ministero della solidarietà impingono anch'essi, perlomeno attualmente, nel Fondo). Ad esso fanno capo le politiche attive, ma, soprattutto, in termini di incidenza finanziaria, le politiche "passive" del lavoro.

Il capitolo di bilancio è il 7202 che, come si è visto, è oggetto di gran parte delle operazioni di *auditing*.

Con d.m. 30 ottobre 2006 registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2006 sono state ripartite le risorse finanziarie tra i vari interventi che gravano, appunto, su tale capitolo.

Nella tabella successiva, elaborata dalla Corte su dati presenti sul sistema informativo RGS-Corte dei conti, viene proposto l'andamento degli ultimi due esercizi finanziari:

#### CAP. 7202 - FONDO PER L'OCCUPAZIONE (CDR 3)

(in euro)

	2005	2006
PREV. DEF. COMP.	1.390.846.559,00	1.147.043.249,00
IMPEGNI	1.390.846.559,00	<b>1.144.043.249,00</b>
IMPEGNI EFFETTIVI	1.016.110.194,44	1.117.474.614,45
PAGATO COMPETENZA	611.684.706,39	622.262.826,30
PAGATO RESIDUI	429.750.128,05	497.097.199,04
RES. "ABD" PROV. RES.	0,00	0,00
RES. "C" PR.COMP.	404.425.488,05	495.211.788,15
RES. "C" PR.RES.	1.572.766.830,55	1.800.729.622,10
RES. "F" PR.COMP.	374.736.364,56	<b>26.568.634,55</b>
RES. "F" PR.RES.	0,00	0,00
RES.TOT. PR.COMP.	779.161.852,61	<b>521.780.422,70</b>
RES.TOT.PR. RES.	1.572.766.830,55	1.800.729.622,10
RESIDUI INIZIALI	2.090.746.237,63	2.351.928.683,16
RESIDUI TOTALI	2.351.928.683,16	<b>2.322.510.044,80</b>

Va precisato che gli stanziamenti di competenza sono stati ridotti, nella misura di 18 milioni di euro, ai sensi dell'art. 8-bis comma 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, la reintegrazione da parte del CIPE, prevista al comma 2 del predetto articolo, nonostante le richieste a firma dei Ministri, succedutisi nel tempo, in data 28 febbraio 2006 ed in data 2 agosto 2006, non è ancora intervenuta.

Una parte delle risorse del Fondo (nella misura di 3 milioni di euro) viene destinata al potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero, ai sensi dell'art. 59 comma 2 della legge 17 maggio 1999 n. 144, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2006, n. 127.

Un problema tipico del Fondo è quello di avere in carico tra i residui, risorse destinate ad interventi non più attivi.

Gli impegni di spesa, a valere sul Fondo, sono legati in parte ad interventi per i quali le relative disposizioni normative quantificano l'onere ed in parte ad interventi per i quali sussiste la cosiddetta "preordinazione della spesa".

Rientrano tra i primi i seguenti impegni:

- euro 46,48 milioni per interventi in materia di riallineamento retributivo e soci di cooperative;
- euro 318,90 per interventi in materia di formazione professionale;
- euro 1,3 milioni per reimpiego di 3.000 ultracinquantenni di cui 1.300 provenienti da imprese sottoposte a procedura concorsuale;
- euro 28,07 milioni *ex lege* 172/02 - disposizioni in materia di occupazione;
- euro 5,16 milioni per incentivi alla riduzione dell'orario di lavoro;
- euro 36 milioni per prepensionamento LSU;
- euro 6,40 milioni per crisi nella sanità privata;
- euro 64 milioni per interventi per vettori aerei e società da questi derivanti;
- euro 10 milioni per finanziamento spese di funzionamento Italia Lavoro S.p.A.;
- euro 435 milioni per proroghe di ammortizzatori sociali - CIGS, mobilità, disoccupazione speciale - ai sensi dell'art. 1 comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- euro 1 milione per la CIGS in favore dei lavoratori sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, n. 3540;
- euro 44 milioni per incrementare le risorse finanziarie relative alla proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'art. 1 comma 1 primo periodo del decreto legge 249/2004, convertito con modificazioni dalla legge 291/2004 e dell'art. 20 comma 1 del decreto legge 273/2005 convertito con modificazioni con legge 51/2006 nonché dall'art. 36-*bis* comma 12 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni con legge 248/2006;
- euro 48 milioni per interventi di sostegno al reddito per i lavoratori precari del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 comma 430, primo periodo, legge 266/2005;
- euro 1 milione per le Convenzioni con i Comuni ai sensi dell'art. 1 comma 430, secondo periodo legge 266/05 ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori socialmente utili in carico ai Comuni medesimi;
- euro 35 milioni per proroga contratti di solidarietà in favore delle imprese che non rientrano nel regime della solidarietà prevista per le imprese industriali con più di 15 dipendenti;
- 45 milioni per la proroga delle iscrizioni nelle liste di mobilità di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legge 273/2005, convertito con modificazioni con legge 51/2006.

Rientrano tra i secondi gli interventi di "sostegno al reddito" e di "politiche attive".

Continuano ad essere a carico del Fondo i sussidi per i Lavoratori Socialmente Utili-LSU, (del cosiddetto "bacino nazionale") per un importo complessivo di euro 153.992.867,32.

Altri consistenti oneri riguardano:

- euro 40 milioni per la proroga di CIGS e mobilità per l'anno 2006 per le imprese del commercio con più di 50 dipendenti di cui all'art. 8, comma 3-ter del decreto legge 203/2005 convertito con legge 248/2005;
- euro 1.728.000 per il sussidio speciale di 480 euro mensili in favore di 300 lavoratori per 12 mesi erogati dall'INPS per il sostegno al reddito dei lavoratori svantaggiati di cui alla Convenzione del 23 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e la Regione Calabria;
- euro 200.000 in favore di Italia Lavoro per la proroga e l'integrazione finanziaria al progetto "Occupazione e servizi alla persona" ai sensi dell'art. 30 della legge 448/2001.

Un aspetto particolare riguarda l'onere a carico del Fondo per l'occupazione (previsto fino al 2003) per i benefici dei lavoratori edili e dei lavoratori del sottosuolo (art. 78, commi 22, 23 e 30 della legge 388/2000), che per il 2006 ammonta ad euro 6.404.065,55.

Va sottolineato come questi, che appaiono come impegni per destinazioni specifiche, portino in concreto ad una utilizzazione legata alle emergenze che si verificano nel corso dell'esercizio, prima che si determinino, per la mancata utilizzazione, economie di bilancio.

Si verificano anche discrasie dovute alla mancata attivazione delle strutture ministeriali competenti, ovvero al mancato verificarsi dell'esigenza, pur prevista normativamente, come nel caso del "sostegno alla flessibilità del lavoro".

In sostanza, la mancata piena corrispondenza tra organo gestore del Fondo (la Direzione degli ammortizzatori e degli incentivi all'occupazione) ed organo che in concreto gestisce il singolo intervento (buona parte delle altre Direzioni), oltre ai vincoli legislativi che determinano diritti soggettivi, rendono piuttosto problematica la *Governance* del Fondo che da strumento di flessibilità diviene in effetti piuttosto rigido e non consente un auspicabile riposizionamento delle risorse inutilizzate verso altre destinazioni.

In tale contesto assume importanza il monitoraggio della spesa, soprattutto su base regionale e provinciale.

Questa attività rientra nel progetto PARI, Programma di Azione per il Reimpiego di lavoratori svantaggiati, affidato a Italia Lavoro S.p.A.<sup>6</sup> e rientra in un quadro più vasto di integrazione tra politiche attive e passive del lavoro che dovrebbe portare ad una reale riforma degli ammortizzatori sociali.

Di rilievo sono i cosiddetti "ammortizzatori in deroga", ai quali sono stati destinati, nel 2006, 435 milioni di euro.

Essi vengono concessi sulla base di accordi di settore a rilevanza nazionale (settore saccarifero, imprese colpite dall'influenza aviaria, settore dei tabacchi), che hanno richiesto specifici interventi del genere per le imprese che non rientrano nella normativa a regime sulla CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria Guadagni) e sulla mobilità.

Il sistema adottato è stato definito "a rubinetto" con l'affidamento all'INPS dello stanziamento diviso fra i tre settori, affinché il medesimo, sulla base del criterio cronologico, autorizzi ed eroghi le prestazioni su tutto il territorio nazionale imputandole a ciascuno stanziamento con la progressiva riduzione a livello nazionale dello stanziamento medesimo.

---

<sup>6</sup>Agenzia tecnica del Ministero, oggetto, nell'ambito della Programmazione 2007, di un'indagine di controllo sulla gestione della competente Sezione centrale della Corte, indagine che si incentra sui rapporti con il Ministero e sulla vigilanza dal medesimo esercitata.



Una leva finanziaria ulteriore è stata individuata dal comma 411 della legge n. 266/2005, che ha consentito l'utilizzazione per politiche attive delle risorse attribuite nel 2005 alle Regioni ed alle Province per ammortizzatori sociali e non utilizzate.

In seguito agli appositi accordi, l'Emilia Romagna ha trasformato 8 dei 25 milioni di euro attribuiti in politiche attive, l'Umbria 6 su 9 e la Lombardia 36,33 milioni di euro su 84.

Un intervento di grande attualità è il progetto "over 50" previsto dai commi da 1 a 6 e 10 del decreto legge 68/2006, convertito con modificazioni dalla legge 127/2006, che prevede l'attivazione di specifici progetti per il reimpiego di 3.000 lavoratori ultracinquantenni licenziati. Solo per i lavoratori che non riescono ad essere ricollocati è prevista la permanenza in mobilità fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici (mobilità lunga). E' evidente il rovesciamento dell'ottica della mobilità lunga: in via primaria la finalità della norma è quella della ricollocazione; solo in via subordinata, in mancanza di questa, viene attivata, per il contingente numerico previsto, la permanenza in mobilità fino al raggiungimento della pensione.

### 3.7. Gli Ammortizzatori sociali.

La materia degli "ammortizzatori sociali" costituisce un terreno di costante dibattito, non essendo stata ancora definita la riforma di questa materia anche se prevista dalla legge n. 144 del 1999 (il cosiddetto "ordinamentale lavoro").

Nella precedente relazione sul rendiconto si è fatto riferimento alla dotazione finanziaria di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (art. 1, comma 410 della legge 266/2005) per rendere possibile, sempre in un'ottica di deroga e sostanzialmente di proroga dei regimi temporanei che si sono succeduti nel tempo, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

E' opportuno, pertanto, fornire, in termini schematici, una rappresentazione degli interventi realizzati, distinta per Regioni e per settori in crisi.

#### Riepilogo delle Regioni interessate

Consuntivo 2006					Proiezione 2007				
Anno 2006 - Suddivisione Regionale degli impegni di spesa relativi alle Aziende con i Lavoratori residenti in una sola Regione					Proiezione 2007				
Regione	N.ro Aziende	N.ro Accordi	N.ro Lavoratori	Impegno di spesa	N.ro Aziende	N.ro Accordi	N.ro Lavoratori	Impegno di spesa	Variaz. % su 2006
Basilicata	11	11	1.588	18.181.785,08	11	11	1.680	24.689.941,90	35,79
Calabria	15	15	1.296	19.731.713,50	15	15	1.090	16.325.655,70	-17,26
Campania	12	12	984	12.370.862,09	12	12	969	14.732.913,84	19,09
Lazio	8	8	321	2.965.546,50	8	8	359	3.474.421,69	17,16
Lombardia	2	2	106	1.857.418,96	2	2	96	1.610.256,80	-13,31
Puglia	27	27	2.386	35.275.709,98	27	27	2.259	33.033.905,75	-6,36
Sardegna*	15	8	566	9.341.844,12	15	8	657	8.668.660,29	-7,21
Sicilia	8	8	217	3.142.800,06	8	8	218	3.010.230,62	-4,22
Toscana	6	6	162	2.136.392,53	6	6	146	2.484.597,71	16,30
Veneto	3	3	259	3.609.466,56	3	3	233	4.369.227,00	21,05
<b>Totali</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>7.885</b>	<b>108.613.539,38</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>7.707</b>	<b>112.399.811,30</b>	<b>3,49</b>

\* Per 8 Aziende, facenti capo all'indotto di Portovesme, si procede, normalmente, alla stesura di un unico Accordo

Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

## Accordi nazionali

Ist.	Denominazione Società	Consuntivo 2006					Impegno di spesa 2006	Proiezione 2007				
		N.ro Mes	Prima concess.	Prima Proroga	Seconda proroga	Ulteriore proroga		Prima proroga	Seconda proroga	Ult. Proroga	Proiezione 2007	Variaz. % su 2006
	Parametri CIGS 2006		1.572,07	1.532,03	1.352,45	1.262,67						
	Parametri Mobilità 2006		1.442,24	1.370,41	1.226,75	1.154,92						
	Proiez. Parametri CIGS 2007	12,0	1.603,51	1.562,67	1.379,50	1.287,92						
	Proiez. Parametri Mobilità 2007		1.471,08	1.397,82	1.251,29	1.178,02						
	Crisi Settore AVIARIO	12,0					100.000.000,00	Non proiettabile				
	Crisi Settore TABACCHI	12,0					35.000.000,00	Non proiettabile				
	Crisi Settore SACCARIFERO	12,0					20.000.000,00	Non proiettabile				
C	Lavoratori Compagnie Portuali	12,0					8.000.000,00	Non proiettabile (Verrà utilizzata un'altra norma)				
	Appalti Ferroviari	12,0					13.000.000,00	11700000			-10,00	
C	Appalti Telefonici	12,0			2.360		35.758.814,40	0	0	2124	32.826.591,62	-8,20
M	Basi NATO e USA	12,0			25		368.025,00	0	0	23	318.064,97	-13,58
		6,0	195				1.687.420,80	176	0	0	2.943.805,13	74,46
M	Consorzi Agrari	12,0	22	12	30	131	2.776.698,66	20	11	145	2.542.626,53	-8,43
C	Comma 21 (LSU)	12,0					1.271.783,00	0	0	0	1.144.604,70	-10,00
M	Comma 21 (LSU)	12,0					1.403.286,00	0	0	0	1.262.957,40	-10,00
			<b>217</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>2.491</b>	<b>219.266.027,86</b>	<b>196</b>	<b>11</b>	<b>2.292</b>	<b>52.738.650,35</b>	<b>-75,95</b>
	<b>Lavoratori 2006</b>						<b>2.775</b>					
	<b>Lavoratori 2007</b>										<b>2.498</b>	<b>-10,00</b>

La maggiore consistenza degli interventi riguarda il settore "Aviario", ma di rilievo sono anche quelle dei settori "Tabacchi" e "Saccarifero".

Mentre per questi tre settori non vengono fatte proiezioni per il 2007, diverso è il caso del settore degli "Appalti telefonici", per il quale continua a prevedersi un intervento di rilevante consistenza per oltre 2.000 lavoratori.

In lieve diminuzione, rispetto al 2006 (per circa il 10 per cento) è il peso relativo ai Lavori socialmente utili LSU.

Di particolare interesse è, al riguardo, la circolare n. 6105 del 5 giugno ultimo scorso, che disciplina l'assunzione di LSU, nel limite massimo di 2.450 unità, da parte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno "vuoti in organico", ai sensi dell'art. 1, comma 1156 lett. f) della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Gli oneri previsti sono di 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, a carico del Fondo per l'occupazione, che viene integrato per tale ammontare.

L'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali, che era stata prorogata con il DL 3 aprile 2006, n. 136, è al vaglio del Tavolo di concertazione su "tutele, mercato del lavoro e previdenza" che si muove sul presupposto che detti temi vadano affrontati insieme.

Per ciò che concerne gli "ammortizzatori sociali", punti cardine sono: "il trattamento di disoccupazione", "l'integrazione al reddito" con modifiche di rilievo al sistema della cassa integrazione che verrebbe unificato ed "il trattamento di disoccupazione per il lavoro discontinuo dei settori non agricoli e il lavoro parasubordinato".

Si tratta di aspetti di grande rilievo che portano ad una modifica sensibile del sistema attuale.

### 3.8. La Previdenza.

Il tema della previdenza costituisce uno degli assets fondamentali sia per gli equilibri di Finanza pubblica sia per la sua rilevanza sociale.

La Corte ha pubblicato nel 2006 il suo "Rapporto sulla Finanza Previdenziale", approvato dalle Sezioni riunite con la Deliberazione 9/CONTR/REF/06, analizzando lo stato e le prospettive sia della previdenza obbligatoria sia della previdenza complementare.

Rinviano a tale relazione per le analisi in essa contenute, vengono di seguito presi in considerazione i profili che sono in discussione od hanno avuto un'evoluzione nel 2006 e nei primi mesi del 2007.

### 3.8.1. La Previdenza obbligatoria.

E' attualmente costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo di concertazione su tutele, mercato del lavoro e previdenza" che muove dall'assunto che tali materie siano tra loro interdipendenti e debbano pertanto trovare una risposta coordinata.

Per quanto attiene alla "Previdenza" obbligatoria ed in particolare la garanzia della stabilità finanziaria del sistema, la riflessione in atto concerne:

- il rinforzo dell'impianto del sistema contributivo, introdotto dalla legge 335/1995 (Riforma Dini), anche tenendo conto dell'esigenza di una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. In proposito la Corte, in più occasioni istituzionali (in ultimo nella relazione sulla copertura delle leggi di spesa, compresa la Legge finanziaria 2007, del terzo quadrimestre 2006), ha ricordato che sussiste un problema di adempimento ad obbligo legislativo;
- l'ampliamento delle possibilità di scelta nel sistema contributivo basate sulla flessibilità dell'età di pensionamento;
- la sostituzione del cosiddetto "scalone" introdotto dalla legge 243/2003 che prevede l'innalzamento a 60 anni dell'età di pensionamento a decorrere dal 2008, con un percorso più graduale (con i cosiddetti "scalini");
- l'agevolazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento per i lavoratori in attività "usuranti";
- la modifica dei criteri che regolano la possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, al fine di far emergere il lavoro sommerso e di favorire il differimento del pensionamento.

E' ben presente l'esigenza di portare a termine il processo di armonizzazione dei trattamenti pensionistici e di operare un riordino degli Enti previdenziali.

Per quanto attiene alla "revisione dei coefficienti di trasformazione" (prevista, ogni dieci anni, dall'art. 1, comma 11 della legge 335/1995), essa deve avvenire *"sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT"*.

Il coefficiente di trasformazione è attualmente costruito mediante apposite formule attuariali che tengono conto delle probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, prodotte dall'ISTAT e riferite al 1990, e delle "probabilità di lasciare famiglia", elaborate dall'INPS e riferite al 1989.

La revisione decennale dei coefficienti di trasformazione si rende necessaria a fronte del mutato andamento demografico e del conseguente aumento della speranza di vita della popolazione italiana. Pertanto, il mantenimento degli attuali coefficienti di trasformazione calcolati con una tavola di mortalità non attuale, comporta una sovrastima dei coefficienti stessi.

I nuovi coefficienti di trasformazione, calcolati con la tavola di mortalità ISTAT riferita al 2002, sono più bassi rispetto a quelli attualmente vigenti e determinano un depauperamento delle prestazioni pensionistiche calcolata tra il 6 e l'8 per cento.

In considerazione della longevità crescente, si pone il problema di accorciare i tempi della revisione, rispetto al decennio, per tener conto, in tempi più rapidi, dei mutamenti demografici, economico-finanziari e normativi, limitando l'entità dello scarto nelle prestazioni pensionistiche.

Non va sottovalutato l'effetto di anticipazione del ricorso al pensionamento nella prospettiva di una drastica decurtazione del trattamento.

Per i lavoratori che vanno in pensione dopo i 65 anni si applica inoltre il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, determinando un trattamento pensionistico inferiore a quello realmente rispondente alle attese di vita.

### 3.8.2. La Previdenza complementare.

Nel 2006 - in seguito ad un "Memorandum d'intesa" siglato dal Governo con le Parti sociali il 23 ottobre 2006, al decreto legge 13 novembre 2006 recante "Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare" e soprattutto alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ne ha recepito i contenuti ai sensi del comma 752 dell'articolo unico - è stata anticipata l'entrata in vigore del sistema di previdenza complementare disciplinato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.

E' dunque prossimo al termine il periodo (1° gennaio - 30 giugno 2007) entro il quale dovrà essere esercitata, da parte dei lavoratori privati<sup>7</sup>, la scelta esplicita di conferire la prevista quota di TFR ad uno specifico Fondo-pensione (negoziale od aperto, collettivo o individuale), ovvero di mantenere il TFR presso l'azienda.

In caso di mancata dichiarazione esplicita (il cosiddetto "silenzio-assenso") le quote di TFR vengono conferite "automaticamente" al Fondo pensione presso l'INPS, definito anche "dell'inoptato".

Con la stessa Legge finanziaria 2007 è stata introdotta una notevole innovazione per coloro che non intendevano conferire il TFR ad un Fondo pensione, poiché, nel caso di azienda con più di cinquanta addetti, ai sensi dei commi 755-762 del cennato articolo unico, le quote di TFR verranno versate mensilmente dalle aziende al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile".

Su tale Fondo la Corte si è espressa in più contesti, per gli aspetti che attengono a profili di indebitamento, in quanto tale Fondo dovrebbe finanziare gli accantonamenti contenuti nell'Elenco 1 alla Legge finanziaria 2007 e relativi ad un triennio, a partire dal 2007, in relazione a spese che in alcuni casi (le spese per la manutenzione della Difesa ad esempio) non presentano connotazioni orientate allo sviluppo, come nel disegno di legge della finanziaria erano definite.

A prescindere dal livello di finanziamento che il Fondo sarà in grado di assicurare, non va sottovalutato il riflesso che tale innovazione potrà avere sulle scelte dei lavoratori, il cui TFR non sarà più in azienda.

---

<sup>7</sup> Per i lavoratori che iniziano a lavorare successivamente al 1° gennaio 2007, il semestre decorre dalla data di assunzione.

Il comma 757 prevede che le modalità di attuazione delle norme circa l'istituzione ed il funzionamento del Fondo siano determinate con apposito decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In adempimento a tale disposizione, è stato emanato il decreto 30 gennaio 2007, "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria)".

Nel provvedimento vengono, in particolare, definiti i parametri dimensionali delle aziende i cui datori sono tenuti al conferimento del TFR, le categorie di lavoratori destinatari della disciplina, l'entità del contributo dovuto e delle prestazioni erogate.

Di particolare importanza è la regolamentazione, prevista dallo stesso comma 765, delle modalità di espressione delle volontà del lavoratore (per la quale è ora prevista specifica modulistica) e della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (il c.d. FONDINPS).

A tale adempimento si è provveduto con il d.m. del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007.

In merito, sono intervenuti la deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 e la circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007 che riguarda anche il "Fondo Tesoreria".

Va fatto anche cenno al recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 62 del 10 maggio 2007, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, con il quale è stata data attuazione alla previsione di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, stabilendo i criteri, le modalità e i tempi, in base a cui i c.d. "fondi preesistenti" debbono adeguarsi alle nuove disposizioni.

Va detto al riguardo che gli adeguamenti hanno avuto sensibili ritardi e, pertanto, il decreto stabilisce un percorso che ne consenta la realizzazione.

La COVIP ha emanato la Deliberazione 23 maggio 2007 che fornisce direttive in merito e precisa che "La previa attuazione dei relativi adeguamenti è condizione necessaria affinché i fondi possano essere destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relative disposizioni attuative, del trattamento di fine rapporto e i relativi flussi possano essere conferiti. Al riguardo, i fondi pensione preesistenti che intendano ricevere il conferimento del predetto TFR a far data dal 1° luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate, anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o regolamentari".

Si è anche posto il problema dell'estensione del regime ai dipendenti pubblici, per i quali, oltre al Fondo Espero, destinato ai dipendenti del comparto scuola, il cui riconoscimento della personalità giuridica è intervenuto con decreto del Ministro del lavoro del 22 giugno 2004, è da poco entrato in vigore il CCNL relativo al "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle Regioni - Autonomie locali e della Sanità", la cui compatibilità economico e finanziaria è stata valutata positivamente dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nell'adunanza del 13 aprile 2007 con la Deliberazione n. 6/2007.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, le disposizioni dettate dal decreto stesso trovano applicazione, al momento, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Per uniformare la disciplina della previdenza complementare per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i pubblici (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001), è necessario dare attuazione, con apposito decreto legislativo, all'art. 1, comma 2, lettera p) della legge n. 243/2004.

Nelle more dell'adozione del citato decreto legislativo, si continuerà ad applicare al settore pubblico la disciplina del d.lgs. n. 124/1993.

Si evidenzia, a tale proposito, che la competenza in materia è del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

*Azione di regolazione e di vigilanza esercitata dalla COVIP.*

La Corte dei conti, si è costantemente occupata dell'azione svolta dalla Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione - COVIP, come del resto prevede l'art. 13 della legge 335/95, sia con relazioni della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato sull'attività di tale organo, le cui connotazioni di "Autorità" sono state affermate dalla legge 243/2004 e dal d.lgs. 252/2005, sia nelle relazioni sulla Finanza previdenziale e recentemente nel citato "Rapporto".

Il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sebbene non assuma la veste di testo unico, si configura come "disciplina unitaria della materia", finalizzata ad omogeneizzare tutte le diverse forme di previdenza complementare sulla base di identiche norme giuslavoristiche e fiscali.

Nelle sue disposizioni immediatamente cogenti, il decreto persegue l'obiettivo di creare un univoco sistema dei controlli su tutto il sistema della previdenza complementare, che vede attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di alta vigilanza ed alla COVIP il ruolo di regolatore unico.

L'alta vigilanza si incentra sull'emanazione di direttive indirizzate alla Commissione di vigilanza ai fini di una corretta ed omogenea applicazione della normativa. Essa è espressione di una potestà dispositiva, rientrando in quella che viene definita *soft law*, certamente non di rango normativo, ma comunque di notevole rilevanza, in quanto portatrice di indirizzi interpretativi, nonché di indubbi profili di strategia politico-amministrativa per il settore della previdenza di II pilastro (la previdenza complementare appunto).

Pertanto, i Ministri del lavoro e dell'economia hanno emanato il 28 aprile 2006 la Direttiva generale alla COVIP (G.U. n. 154 del 5 luglio 2006), volta ad indicare alla COVIP precise linee-guida in ordine alle istruzioni operative da fornire ai soggetti interessati.

Detta Direttiva individua in maniera analitica i compiti e le funzioni attribuiti dalla nuova disciplina alla Commissione di vigilanza su fondi pensione, e delinea il rapporto di questa con le Autorità vigilanti in settori diversi dalla previdenza complementare, ma i cui soggetti vigilati sono in qualche modo parte attiva per la previdenza di II pilastro (ISVAP e CONSOB).

Sulla base delle indicazioni ricevute, la Commissione di vigilanza ha deliberato le proprie "Direttive generali" (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2006), con cui vengono fornite istruzioni operative a tutte le forme pensionistiche complementari, in funzione di una sostanziale riconduzione ad unità delle regole di funzionamento, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza e di comparabilità delle offerte.

Alle Direttive generali ha fatto seguito l'adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5 dicembre

2005, n. 252", (G.U. n. 217 del 21 novembre 2006), sottoposta preventivamente al Ministero del lavoro.

Si tratta di un provvedimento che completa le Direttive generali, con cui la Commissione di vigilanza predispone degli schemi di statuto e regolamento al fine di facilitare la complessiva revisione delle norme statutarie e regolamentari da parte delle varie forme pensionistiche complementari, in funzione del previsto anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.

Sempre in vista dell'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 252/2005, la Commissione di vigilanza, adempiendo ai compiti ad essa assegnati dal d.lgs. n. 252/2005 e definiti dal citato provvedimento di *soft law* del 28 aprile 2006, ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, nonché al buon funzionamento del sistema.

In particolare, si segnalano:

- il "regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006", adottato il 1° dicembre 2006, allo scopo di rendere operative procedure autorizzatorie che, da un lato, siano improntate a principi di celerità e, dall'altro, garantiscano efficienza e completezza dei controlli;
- la comunicazione 8 febbraio 2007, n. 815, "comunicazione ai fondi pensione negoziali in merito al comparto garantito destinato ad accogliere il TFR conferito tacitamente";
- la circolare 6 marzo 2007, n. 1248, "Precisazioni relative ai contenuti dei moduli per la raccolta delle adesioni";
- le circolari 6 marzo 2007 n. 1249 e del 5 aprile 2007 n. 2098, destinate ai fondi pensione preesistenti;
- la deliberazione 21 marzo 2007, "Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari".

Va, infine, evidenziato che il d.lgs. n. 28 del 6 febbraio 2007, di recepimento della Direttiva 2003/41/CE, in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha modificato ed integrato il d.lgs. n. 252/2005, definendo ulteriormente, tra l'altro, le funzioni della COVIP. In particolare, nell'ambito della disciplina dell'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane e in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, viene stabilito, al nuovo articolo 15<sup>quater</sup>, che "La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine, sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione...".

PAGINA BIANCA